

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1327)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1960 (V. Stampato n. 2487)*

**d'iniziativa dei deputati CERAVOLO Mario e MARCONI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 DICEMBRE 1960

**Disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari  
e dei sanitari condotti**

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma degli articoli 47 e 76 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti sono collocati a riposo quando, oltre ai 65 anni di età, abbiano compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età, o per motivi di invalidità riconosciuti d'ufficio, qualunque sia la durata del servizio prestato.